

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Contributo a fondo perduto: modificate le istruzioni***

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## L'IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA E INDIRETTA NELLA CESSIONE D'AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella giornata di ieri, **29 marzo**, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il [provvedimento prot. n. 82454/2021](#) con il quale è stato **modificato** il precedente [provvedimento prot. n. 77923](#) dello scorso **23 marzo**, nonché le allegate **istruzioni per la compilazione dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto**.

Non è la prima volta che l'Agenzia delle entrate interviene sulle **istruzioni** recentemente pubblicate, avendo già in precedenza effettuato alcune **integrazioni**: in entrambi i casi, ad essere interessate delle novità sono le **società che hanno iniziato l'attività dal 2019**.

Le istruzioni pubblicate lo **scorso 23 marzo**, infatti, inizialmente prevedevano quanto segue: *“nel caso di partita Iva attivata anteriormente al 2019, il richiedente **dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 12 mesi**. Nel caso invece di partita Iva attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà **l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 9 mesi**”*.

Con un primo aggiornamento, risalente al giorno successivo, l'Agenzia delle entrate è quindi intervenuta sul punto, precisando che, nel caso di partita Iva attivata il 25 marzo 2019 *“il richiedente **dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi**”*.

È quindi necessario prestare attenzione al fatto che **il fatturato del mese di attivazione della partita Iva non assume rilievo ai fini del calcolo** (come pare corretto ritenere nell'ambito del calcolo di una media).

**Ben più rilevanti sono poi le modifiche previste con il provvedimento pubblicato nella giornata di ieri**, il quale ha **eliminato** un **“disallineamento”** tra le precedenti **istruzioni** e il **dettato normativo**.

Il **primo provvedimento**, infatti, prevedeva l'applicazione del **contributo nella misura minima di 1.000/2.000 euro** per i "nati" dal 2019 anche nel caso in cui vi fosse stata una **riduzione del fatturato inferiore al 30%**.

Questa previsione, però, **non era supportata da alcun dato normativo**, in quanto l'[articolo 1 D.L. 41/2021](#) (c.d. "Decreto Sostegni") si limita ad individuare specifiche **percentuali** che trovano applicazione in **tutti i casi di riduzione del fatturato, sussistendo i presupposti** per il riconoscimento del contributo.

Considerato, dunque, che **ai "nati" dal 2019 non è richiesta la riduzione del fatturato** per il **riconoscimento del contributo**, a questi deve ritenersi applicabile il **contributo nella misura ordinaria**, indipendentemente dalla **misura della percentuale di riduzione registrata**, fermo restando il riconoscimento della **misura minima di 1.000/2.000 euro**.

A queste conclusioni si sono dunque **allineate** le **istruzioni** pubblicate nella giornata di ieri.

Vediamo nel dettaglio cosa prevedevano, in passato, le istruzioni e come sono state oggi **modificate**.

**Partite Iva attivate dopo il 31.12.2018**

**Riduzione di almeno il 30% del fatturato**

**"Vecchie" istruzioni (provvedimento 23.03.2021)**

Il contributo è determinato applicando alla differenza la **percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20%**, a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (resta ferma la misura minima **di 1.000/2.000 euro**, se superiore)

**"Nuove" istruzioni (provvedimento 29.03.2021)**

Nessuna modifica

**Riduzione del fatturato, ma non raggiunta la soglia del 30%**

Il **contributo è pari a 1.000 euro** per le persone fisiche e **2.000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche

**Istruzioni modificate.**

Il contributo è determinato applicando alla differenza la **percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20%**, a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (resta ferma la misura minima **di 1.000/2.000 euro**, se superiore)

**Il fatturato è cresciuto nel 2020 o è rimasto immutato**

Il contributo è pari all'importo di **euro 1.000** per le persone fisiche e di **euro 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Nessuna modifica